

Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani

del 4 dicembre 2007

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007¹ concernente la legge sul lavoro (OLL 5),

ordina:

Art. 1 Lavori pericolosi

I seguenti lavori sono considerati pericolosi per i giovani:

- a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche o psichiche dei giovani;
- b. lavori che espongono i giovani a sevizie fisiche, psicologiche, morali o sessuali, segnatamente la prostituzione o la partecipazione alla produzione di materiale o di spettacoli pornografici;
- c. lavori nell'ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio, segnatamente il lavoro a cottimo;
- d. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente:
 1. radiazioni ionizzanti,
 2. lavori in condizioni di sovrappressione,
 3. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un'umidità eccessivi,
 4. lavori che implicano una forte esposizione al rumore o urti, vibrazioni o scosse a forte impatto;
- e. lavori che espongono i giovani ad agenti biologici pericolosi per la salute, segnatamente microorganismi dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell'ordinanza del 25 agosto 1999² sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi;
- f. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui prodotti chimici:
 1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39),
 2. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R42),

RS 822.115.2

¹ **RS 822.115**

² **RS 832.321**

³ **RS 813.11**

3. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione «S» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R43),
 4. può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45),
 5. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46),
 6. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48),
 7. può ridurre la fertilità (R60),
 8. può danneggiare i nascituri (R61);
- g. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti, che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- h. lavori che comportano un notevole pericolo d'incendio, di esplosione, d'infortunio, di malattia o d'intossicazione;
- i. lavori che si effettuano sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose, in spazi angusti o che comportano il rischio di crolli;
- j. lavori con animali pericolosi;
- k. macellazione industriale di animali;
- l. cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

4 dicembre 2007

Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard